



COMUNE DI CREMA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale)

INDICE:

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 5 Logo De.Co.
- Art. 6 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 7 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 Commissione Comunale per la De.Co.
- Art. 9 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 10 Controlli e sanzioni
- Art. 11 Struttura organizzativa competente
- Art. 12 Iniziative comunali
- Art. 13 Le tutele e le garanzie
- Art. 14 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

- A) modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
- B) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2024 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2024

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Crema e del Territorio cremasco.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Crema intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Crema intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Crema, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acrononimo di “Denominazione Comunale”).

Art. 2 – Ambito dell’intervento comunale

1. In particolare, l’azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l’istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) dell’assunzione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell’intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all’individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all’economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-

alimentare derivante da attività agricola o zootechnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale e quello cremasco secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini “tipico” e tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Crema.
4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l’attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del territorio comunale di Crema e del territorio cremasco, coincidente con i territori dei Comuni aderenti all’Area Omogenea del Cremasco.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 11 un Registro pubblico per i prodotti che ottengono la De.Co. del Comune di Crema.
2. Con l’iscrizione nel Registro, il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel Registro sono annotati:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina cremasca;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole e artigianali che svolgono l’attività inerente la produzione dei prodotti di cui al comma 4 anche se non hanno la sede legale nell’ambito del Comune di Crema, a condizione che la commercializzazione del prodotto De.Co. avvenga anche nel territorio del Comune di Crema.
6. Su proposta della Commissione di cui all’art. 8, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
9. Su richiesta degli interessati, in un’apposita sezione del Registro, possono essere indicate le associazioni, le imprese commerciali e della ristorazione che sostengono, utilizzano e

commercializzano i prodotti che abbiano ottenuto la De.Co. del Comune di Crema.

Art. 5 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente:

- i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4,
- l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co.

il Comune di Crema adotta il logo “Comuni De.Co.” nella forma promossa da Anci, rielaborata al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Tale logo verrà approvato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale e potrà essere registrato all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

Art. 6 – Requisiti per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali di Crema e del territorio cremasco.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare o scheda identificativa del singolo prodotto approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, del territorio circostante.

Art. 7 – Procedura per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d’ufficio anche dal Comune, eccezion fatta per i membri in carica della Commissione di cui al successivo articolo.

2. Le istanze per l’attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l’area geografica di produzione;
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura oltre agli estremi della relativa SCIA o analogo atto autorizzativo.

3. Sull’ammissibilità dell’iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione Comunale di cui all’art. 8.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l’iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. L’istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all’iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l’iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui all’allegato B.

8. L’iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell’iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

9. L’accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

10. L’iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l’impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

Art. 8 – Commissione Comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione è composta da un numero massimo di componenti pari a sette e precisamente:

- Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell’Amministrazione comunale.

- da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti individuati fra tecnici o esperti scelti tra candidature da sottoporre al Sindaco, con le modalità già in essere.

Ne possono far parte persone con esperienza nel settore agroalimentare e della ristorazione, in attività storico/culturali che valorizzano le tradizioni del territorio, operatori in forma singola o associata.

3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti e per gli esperti invitati, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 9 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta “De.Co.” e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all’art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l’uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o che in seguito alla loro applicazione, possano generare

confusione con il logo De.Co.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

6. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

8. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Crema a termini di legge.

2. È compito della Commissione Comunale per la De.Co., anche avvalendosi degli organi a ciò preposti, la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

5. Qualora la Commissione Comunale per la De.Co., sia nell'esercizio delle proprie funzioni, sia su segnalazione di terzi, rilevi infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione Comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 11 – Struttura organizzativa comunale competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio Commercio del Comune di Crema.

2. Il responsabile del Servizio Commercio del Comune di Crema è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 12 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Il Comune ricerca, ai fini di promozione e diffusione della De.Co., forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune di Crema è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 13 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Crema, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell’ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.